

### ***Art. 20 T.u.r. e abuso del diritto***

La sentenza n. 9582/2016, affronta incidenter tantum la questione del rapporto tra l'art. 20 del T.U.R. sulla interpretazione degli atti e le nuove disposizioni in tema di abuso del diritto, di cui all'art. 10-bis, l. 27 luglio 2000, n. 212, come introdotto dall'art. 1, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Nel caso di specie la società ricorrente aveva eccepito che la decisione della CTR, che aveva accolto il ricorso dell'AE avverso la decisione della CTP, favorevole alla ricorrente, non si sarebbe pronunciata sui motivi di appello incidentale concernenti il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione dell'Ufficio, nella parte in cui lo stesso asseriva che il conferimento di azienda, in luogo del trasferimento dell'immobile agevolato, avrebbe potuto far ritenere l'intera operazione "*dettata da intenti elusivi*".

La Cassazione, pur riconoscendo che non vi era stata specifica e puntuale disamina dell'aspetto concernente la presunta carenza di motivazione dell'atto impositivo, come pure dell'individuazione della norma antielusiva che sarebbe stata violata, tuttavia ritiene che il riferimento a finalità elusive, contenuto nell'avviso di liquidazione, è da intendersi in generale quale indebita sottrazione a tassazione, frutto di una errata interpretazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame. Con la conseguenza che nel momento in cui la CTR aveva recepito un'interpretazione della normativa incompatibile con l'estensione dell'agevolazione alla fattispecie della cessione di ramo di azienda, la questione concernente la finalità elusiva doveva ritenersi assorbita, atteso che l'esclusione dell'agevolazione conseguiva direttamente al diverso ambito oggettivo di applicazione della norma.

Circa la portata dell'art. 20 del T.U.R., la Corte ribadisce quanto già chiarito in altre occasioni, cioè che tale articolo non contiene disposizioni che dal legislatore siano state predisposte allo scopo di recuperare imposte eluse, atteso che l'istituto dell'«abuso del diritto» presuppone una mancanza di «causa economica» che non è invece prevista per l'applicazione dell'art. 20. Norma, quest'ultima, che invece semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il «collegamento» negoziale in ragione del loro «intrinseco». E cioè in ragione degli effetti «oggettivamente» raggiunti dal negozio o dal «collegamento» negoziale, come per es. può avvenire con il conferimento di beni in una Società e la cessione di quote della stessa che se «collegati» potrebbero essere senz'altro idonei a realizzare «oggettivamente» gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo. Ed è utile ulteriormente precisare che la fattispecie regolata dall'art. 20 d.p.r. n. 131 cit. nemmeno ha a che fare con l'istituto della simulazione, atteso che la riqualificazione in parola avviene anche se le parti hanno realmente voluto quel negozio o quel «collegamento» negoziale e questo appunto perché ciò che conta sono gli effetti «oggettivamente» prodottisi (*Cass. sez. trib. n. 25050 del 2015; Cass. sez. trib. n. 8655 del 2015*).